La misura di protezione come strumento di realizzazione

L'amministrazione di sostegno è una fra le più importanti riforme per la protezione delle persone fragili, che vivono in condizione di disagio, parzialmente o completamente non autosufficienti, nata sul solco della Legge 180/78, volta a rendere libere e a reinserire nella società le persone rinchiuse negli ospedali psichiatrici.

La considerazione assume ulteriore sostanza anche di fronte ai **dati nazionali** sull'amministrazione di sostegno e sull'interdizione/inabilitazione, pubblicati dalla Fondazione Zancan di Padova e aggiornati al 2016 la cui analisi evidenzia una **crescita esponenziale** delle richieste di amministrazioni di sostegno:

da 12.583 amministrazioni di sostegno aperte nel 2005 si è passati a 185.496

In Alto Adige ad oggi sono circa 3.000.

Considerando l'andamento demografico, è prevedibile che i numeri tenderanno ancora a crescere.

Per questo motivo è necessario attrezzarsi in tempo per gestire al meglio le fragilità e per il buon funzionamento dell'amministrazione di sostegno evitando così anche il collasso dell'apparato giudiziario.

In Alto Adige in questi quindici anni moltissimo è stato fatto per cercare di realizzare e di rendere operativa l'applicazione della legge mettendo in campo un sistema organizzativo complesso attraverso l'istituzione a livello di base un Servizio/Sportello "triangolare" per l'A.d.S. le cui funzioni specifiche si articolano lungo tre interfacce essenziali: per gli utenti/beneficiari e le loro famiglie, per i giudici tutelari, per gli amministratori di sostegno.

Grazie alla della Provincia di Bolzano vengono prestate consulenze ai cittadini, si è stabilizzata la formazione permanente ai cittadini e l'aggiornamento agli amministratori di sostegno. E' stato istituito un tavolo di coordinamento provinciale, un elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari e, da luglio dell'anno scorso, abbiamo anche noi, come in quasi tutte le Regioni italiane, una specifica legge provinciale per la promozione e valorizzazione dell'amministrazione di sostegno tra le più apprezzate a livello nazionale per due previsioni particolarmente importanti: la copertura assicurativa e la liquidazione dell'indennità agli amministratori di sostegno volontari nel caso svolgano la funzione in favore di persone indigenti. Entrambe le misure prevedono che i relativi costi siano posti a carico della Provincia.

Sebbene significativo sia quanto è stato realizzato, rimane ancora molto da compiere soprattutto nella direzione della sensibilizzazione e formazione alla comunità (enti pubblici e privati, cittadini, amministratori di sostegno) che, ancora oggi, a distanza di 15 anni dall'entrata in vigore della normativa, spesso, necessita ancora di comprenderne la sua reale finalità e che tende, talvolta, a

rimanere ancorata alla visione di **protezione come privazione,** dell'amministrazione di sostegno come interdizione.

Parlare di amministrazione di sostegno, invece, vuol dire parlare di **protezione** delle persone fragili nel senso di valorizzarne le loro capacità, significa dare, non togliere, significa stimolare la loro crescita, significa ascoltare e tener conto dei loro bisogni, aspirazioni e richieste, anche stravaganti o bizzarre.

Parlare di amministrazione di sostegno, non significa collocare la persona beneficiaria in uno statuts di morte civile, espellendola dalla possibilità di compiere un contratto, di sposarsi, di scegliere se e quando andare al mare o in montagna, di decidere quale lavatrice comprare.

Parlare di amministrazione di sostegno non significa nemmeno pensare che sarà per sempre e per sempre uguale. Anzi, proprio l'opposto.

La temporaneità viene raccomandata dalla stessa Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. L'art. 12 recita" *Gli stati Parti assicureranno che le misure relative all'esercizio delle capacità legali...siano proporzionate e adattate alle condizioni della persona, che siano applicate per I più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un'autorità competente, indipendente o imparziale o di un organo giurisdizionale".*

Significa cambiare, adattare, plasmare...sperimentare, condividere nuovi percorsi volti ad accrescere l'autonomia della persona fragile.

All'amministratore di sostegno è richiesto di saper **costruire una relazione** senza offrire risposte precostituite, le proprie risposte professionali, ma sostenendo il divenire e l'emergere di possibilità e di chiavi di lettura a misura del soggetto in difficoltà, che riprendano e realizzino quanto egli ha seminato nel corso della sua vita.

Al giudice tutelare, con il suo decreto di nomina, è richiesto di lavorare con le abilità di un sarto, di cucire addosso alla persona un decreto su misura, adattato alle specifiche necessità e nulla di più.

Ai servizi sociale e sanitari, agli enti pubblici, privati, alle banche, assicurazioni, poste, uffici, inps, ipes, ecc. è richiesto di conoscere l'istituto ed attenersi alle disposizioni del giudice. Se il giudice nel decreto di nomina nulla ha disposto rispetto, ad esempio, alla necessità che sia l'amministratore di sostegno a rinnovare la carta d'identità o ad assumere una badante o, ancora, se nulla ha disposto rispetto alla possibilità per il beneficiario di sposarsi, di fare testamento o una donazione, dovrà essere chiaro che il beneficiario può arrangiarsi da solo o decidere in autonomia.

L'amministratore di sostegno interviene solo ed esclusivamente quando e nei limiti di quanto sarà necessario per assicurare adeguata protezione alla persona fragile.

Bisogna assicurare libertà e fedeltà al beneficiario.

I due termini assumono un significato concreto di fronte alla fragilità della persona non autonoma: da una parte l'impegno a valorizzare al massimo gli spazi di libertà, già compromessi dalla condizione di mancanza di autonomia, dall'altra la "fedeltà" alla realtà complessa del beneficiario, anche quando potrebbe sembrare così impoverita da non meritare una adesione attenta ed accurata.

Essenziale è saper discernere ed elaborare **non solo per ma con** la persona fragile le risposte che consentono la tutela dei propri diritti e il raggiungimento delle legittime aspettative.

Ed il compito dell'amministratore di sostegno può farsi più arduo qualora assista un beneficiario malato psichico e le ragioni sono molteplici.

- In primo luogo perchè la fascia dei beneficiari di ads, nettamente più giovane, riguarda proprio le persone malate psichiche. Essere amministratore di sostegno di una persona giovane impegna ancora di più l'amministratore ad adoperarsi per la realizzare, insieme al beneficiario ed ai servizi sociali e sanitari che lo hanno in carico, il suo progetto esistenziale di vita.
- In secondo luogo, perché a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno di persone malate psichiche molto spesso è chiamato una persona terza estranea alla famiglia che probabilmente nulla sa della malattia e che, per questo, potrebbe trovarsi impreparato ma addirittura compromettere ulteriormente lo stato psicofisico del beneficiario se non preliminarmente preparato all'incarico.
- In terzo luogo perchè le persone affette da malattia psichica, spesso, sono anche **economicamente svantaggiate** e ciò comporta una maggiore difficoltà di realizzazione di un progetto di vita su misura e la difficoltà oggettiva di trovare un amministratore di sostegno volontario disposto ad impiegare considerevole quantità del proprio tempo senza poter chiedere la liquidazione dell'indennità e talvolta, nemmeno il rimborso delle spese vive anticipate dall'amministratore di sostegno, per mancanza di fondi da parte del beneficiario.

Come Associazione, riteniamo possibile superare le anzidette difficoltà mettendo in atto le seguenti misure:

1. Sgravare l'amministratore di sostegno da incombenze burocratiche ed amministrative, per riassegnargli i suoi doveri così come indicati dall'art. 410 c.c. (tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario...deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere...)

Dovrà essere, come previsto nelle nuove linee guida sull'amministrazione di sostegno, l'Associazione attraverso i suoi sportelli territoriali ad occuparsi del supporto organizzativo pubblico burocratico funzionale. Bisognerà migliorare, attraverso l'ausilio di tecnologie digitali, il consolidamento della rete e di rafforzare

l'azione sinergica tra tutti gli attori coinvolti, addivenire a Protocolli d'intesa con banche, servizi sociali, poste. Avere liste di artigiani, idraulici, imbianchini.

Solo così facendo l'amministratore di sostegno potrà effettivamente avere il tempo necessario per realizzare il progetto di vita esistenziale.

2. Formare gli amministratori di sostegno ed incentivare la conoscenza preventiva.

Se, come abbiamo detto, la scelta dell'amministratore di sostegno per persone malate psichiche ricade molto spesso su di un terzo, è necessario che egli conosca e sappia i fondamenti della malattia ma soprattutto conosca la storia del beneficiario.

Pertanto, sarà necessario attivare percorsi formativi specifici per dare ai volontari amministratori di sostegno gli strumenti essenziali per poter effettivamente essere d'aiuto alla persona fragile.

Altro aspetto i fondamentale importanza è quello di favorire la conoscenza preventiva tra amministratore di sostegno e beneficiando. Vedersi assegnato un amministratore di sostegno sconosciuto, riteniamo non porti alcun vantaggio a nessuno. **Conoscersi prima conviene!** Questo è il nostro motto ed il nostro progetto avviato già da qualche anno.

3. Ruolo primario della legge provinciale 12/2018

Ad oggi manca ancora il regolamento di attuazione alla legge provinciale per la promozione dell'amministrazione di sostegno ed anche le modalità, criteri, massimali che saranno definiti per le liquidazioni delle indennità agli amministratori di sostegno per persone economicamente svantaggiate.

Tale misura potrà, si auspica, incentivare questo tipo di volontariato così speciale ed unico.

A 15 anni dall'entrata in vigore della legge 6/2004, sono maturi i tempi per l'approvazione del progetto abrogativo di interdizione ed inabilitazione ed il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno, da anni invocato ed annunciato a vari livelli: non sussiste alcuna ragione che giustifichi l'ulteriore conservazione nel c.c. dei due vecchi modelli incapacitanti.

Ed anzi, tale abrogazione è divenuta non più rinviabile, oggi, per un ordinamento giuridico che voglia dirsi realmente proteso al rispetto dei diritti fondamentali della persona fragile: quali, in primo luogo, la dignità personale ed il diritto al sostegno.

Vorremmo poter fare anche nostra la filosofia guida ed i dieci standart etici approvati nel 2010 nella Dichiarazione di Jokohama e rivisti nel 2016 al Congresso Mondiale sul Diritto Tutelare a Berlino. Filosofia che si riassume in:

" massima autonomia, minor intervento possibile"!

dott.ssa Roberta Rigamonti